



Bruxelles, 12.7.2017
COM(2017) 380 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione 2009/415/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione 2009/415/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 aprile 2009 il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, ha stabilito con la decisione 2009/415/CE¹, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico aveva raggiunto il 3,5% del PIL nel 2007, superando quindi il valore di riferimento del 3% del PIL e secondo le stime avrebbe raggiunto il 3,6% del PIL nel 2008 (al netto delle misure una tantum, o il 3,4% del PIL comprese le misure una tantum). Nel 2009 il disavanzo pubblico avrebbe poi raggiunto il 4,4% del PIL (o il 3,7% comprese le entrate una tantum). Il debito lordo della pubblica amministrazione era pari al 94,8% del PIL nel 2007 e al 94,6% nel 2008, ben al di sopra del valore di riferimento del 60% del PIL fissato dal trattato. Secondo le previsioni intermedie della Commissione del gennaio 2009, il rapporto debito pubblico/PIL sarebbe cresciuto ulteriormente, fino a raggiungere il 96,3% del PIL nel 2009 e il 98,5% del PIL nel 2010.
- (2) Alla stessa data, conformemente all'articolo 104, paragrafo 7, del trattato sulla Comunità europea e all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio², il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ha indirizzato una raccomandazione alla Grecia affinché correggesse il disavanzo eccessivo al più tardi entro il 2010, riportando il disavanzo pubblico al di sotto del 3% del PIL in maniera credibile e sostenibile. Il Consiglio ha fissato al 27 ottobre 2009 il termine entro il quale il governo greco doveva dare seguito effettivo alla raccomandazione.
- (3) Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 126, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che la Grecia non aveva dato un seguito effettivo; di conseguenza, il 16 febbraio 2010, il Consiglio, a seguito di una raccomandazione della Commissione, ha intimato alla Grecia conformemente all'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE di adottare misure per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2012. Il Consiglio ha inoltre fissato la data

¹ Decisione 2009/415/CE del Consiglio, del 27 aprile 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia (GU L 135 del 30.5.2009, pag. 21).

² Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

del 15 maggio 2010 come termine entro il quale doveva essere dato un seguito effettivo.

- (4) Il gravissimo deterioramento della situazione finanziaria dello Stato greco ha indotto gli Stati membri la cui moneta è l'euro a decidere nel 2010, su richiesta della Grecia, di fornire alla Grecia un sostegno alla stabilità al fine di proteggere la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso, parallelamente all'assistenza multilaterale fornita dal Fondo monetario internazionale. A partire dal marzo 2012, il sostegno fornito dagli Stati membri la cui moneta è l'euro assume la forma di un prestito del Fondo europeo di stabilità finanziaria.
- (5) Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha adottato, a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, e dell'articolo 136 TFUE, la decisione 2010/320/UE³ indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014.
- (6) La decisione 2010/320/UE è stata più volte modificata in modo sostanziale. Essa è stata rifiuta il 12 luglio 2011 nella decisione 2011/734/UE del Consiglio indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo⁴. Successivamente, tra l'8 novembre 2011 e il dicembre 2012⁵, tale decisione è stata modificata a più riprese in modo sostanziale.
- (7) L'8 luglio 2015 la Grecia ha chiesto assistenza finanziaria al meccanismo europeo di stabilità (MES) in forma di prestito triennale, e il 12 luglio 2015 è stato raggiunto un accordo di principio sulla concessione alla Grecia di un prestito per un importo massimo di 86 miliardi di EUR.
- (8) Ai sensi del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria⁶, in particolare l'articolo 7, lo Stato membro che chiede assistenza finanziaria dal MES deve elaborare un programma di aggiustamento macroeconomico (il "programma") che dovrà essere approvato dal Consiglio. Il programma dovrebbe assicurare l'adozione del pacchetto di riforme necessarie per migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche e il contesto normativo.
- (9) Il programma preparato dalla Grecia è stato approvato con decisione di esecuzione (UE) 2015/1411 del Consiglio⁷. Il protocollo d'intesa su condizioni specifiche di politica economica tra la Commissione, per conto del MES, e le autorità greche è stato firmato il 19 agosto 2015.
- (10) Il 19 agosto 2015 il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, ha adottato la decisione 2015/1410/UE⁸ a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE e ha

³ GU L 145 dell'11.6.2010, pag. 6.

⁴ GU L 296 del 15.11.2011, pag. 38.

⁵ Decisione 2011/791/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011 (GU L 320 del 3.12.2011, pag. 28), decisione 2012/211/UE del Consiglio, del 13 marzo 2012 (GU L 113 del 25.4.2012, pag. 8), decisione 2013/6/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2012 (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 40).

⁶ GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.

⁷ GU L 219 del 20.8.2015, pag. 12.

⁸ GU L 219 del 20.8.2015, pag. 8.

intimato alla Grecia di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo entro il 2017.

- (11) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 472/2013 la Grecia era stata esonerata dal presentare una relazione separata nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e aveva riferito in merito nel quadro del suo programma di aggiustamento macroeconomico.
- (12) Nel giugno 2016 la Grecia ha completato con successo il primo riesame del programma. Il 15 giugno 2017 l'Eurogruppo ha accolto con favore l'attuazione da parte della Grecia delle azioni prioritarie per il secondo riesame, preparando il terreno per la chiusura di tale riesame. Le riunioni dell'Eurogruppo del 24 maggio 2016 e del 15 giugno 2017 hanno fornito chiarimenti sulle misure che dovrebbero essere adottate al fine di garantire la sostenibilità del debito greco, se necessario, al completamento del programma.
- (13) A norma dell'articolo 4 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato dell'Unione europea e al TFUE, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. In applicazione del protocollo, gli Stati membri devono comunicare due volte l'anno, la prima entro il 1° aprile e la seconda entro il 1° ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio⁹.
- (14) È opportuno che il Consiglio adotti una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati comunicati. Inoltre, una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dovrebbe essere abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3% del PIL stabilito dal trattato nel corso del periodo oggetto delle previsioni¹⁰.
- (15) In base ai dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati dalla Grecia nell'aprile 2017, del primo riesame del programma e delle previsioni di primavera 2017 della Commissione, sono giustificate le conclusioni seguenti:
 - Dal 2009, quando il disavanzo ha raggiunto il 15,1% del PIL, il saldo delle amministrazioni pubbliche è costantemente migliorato, con una riduzione del disavanzo al 5,9% del PIL nel 2015 (3,2% del PIL se si esclude l'impatto netto degli interventi statali relativi al sostegno del settore finanziario come riferiti da Eurostat) e infine il passaggio ad un avanzo dello 0,7% del PIL nel 2016¹¹.

⁹ Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

¹⁰ In linea con le "Specifiche sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza", approvate dal comitato economico e finanziario in data 15 maggio 2017. Cfr.: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9344-2017-INIT/en/pdf>.

¹¹ Sulla base dei dati forniti da Eurostat, il saldo primario delle amministrazioni pubbliche ha raggiunto il 3,9% del PIL nel 2016. In termini di definizione del programma, il saldo primario era pari al 4,2% del PIL. La definizione contenuta nel programma non comprende il costo una tantum della ricapitalizzazione delle banche, le spese legate alla migrazione al netto dei trasferimenti dell'Unione, i trasferimenti relativi alle decisioni degli Stati membri la cui moneta è l'euro per quanto riguarda il reddito delle banche centrali nazionali della zona euro (SMP e profitti equivalenti ANFA) e una parte

La riduzione del disavanzo è determinata in larga misura anche dal contenimento della spesa e dal consolidamento delle entrate pubbliche.

- Tenendo conto del pacchetto di misure di bilancio adottate nell’ambito del primo riesame, il cui valore dovrebbe attestarsi al 3% del PIL nel 2018, e delle misure concordate nell’ambito del secondo riesame volte a compensare in parte le incidenze sul bilancio della realizzazione su scala nazionale del sistema di reddito minimo di solidarietà, le previsioni di primavera 2017 della Commissione prospettano un disavanzo dell’1,2% del PIL nel 2017 e, nell’ipotesi di politiche invariate, un avanzo dello 0,6% del PIL nel 2018. Le misure delineate nella strategia di bilancio a medio termine per il periodo 2018-2021, adottata dalle autorità greche nel maggio 2017, dopo la data limite per le previsioni di primavera 2017 della Commissione, dovrebbero migliorare il risultato di bilancio previsto per il 2018 e il medio termine. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli inferiori al valore di riferimento del 3% del PIL stabilito dal trattato.
 - A causa dei considerevoli disavanzi di bilancio, del calo del PIL nominale e del sostegno finanziario al settore bancario e nonostante la notevole ristrutturazione del debito nel 2012, il rapporto debito pubblico/PIL della Grecia è salito dal 109,4% nel 2008¹² al 179,0% nel 2016. In particolare, il rapporto debito/PIL della Grecia è salito dal 177,4% nel 2015 al 179,0% nel 2016, poiché l’avanzo di bilancio nel 2016 è stato in parte utilizzato per costituire le necessarie riserve di liquidità. L’aumento riguardava anche l’ulteriore aggiustamento stock/flussi, dovuto alla liquidazione degli arretrati che, in linea con le regole statistiche, non sono stati registrati nel debito pubblico. Il rapporto debito/PIL dovrebbe restare sostanzialmente stabile nel 2017, mentre è in corso il programma di liquidazione degli arretrati; ma nel 2018 dovrebbe diminuire al 174,6% del PIL a causa di un avanzo di bilancio e condizioni congiunturali favorevoli.
- (16) In seguito alla pubblicazione, nell’aprile 2017, da parte della Commissione (Eurostat) dei risultati di bilancio della Grecia per il 2016 e sulla base delle previsioni di primavera 2017 della Commissione, la Grecia soddisfa le condizioni perché il Consiglio abroghi la propria decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia. Allo stesso tempo, diversi aspetti, tra cui il percorso di bilancio a medio termine, che sono rilevanti ai fini di una raccomandazione della Commissione al Consiglio di abrogare la sua decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia, sono stati anche oggetto di discussione in occasione della riunione dell’Eurogruppo del 15 giugno 2017.
- (17) A partire dal 2017, ovvero l’anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Grecia è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e continuerà a essere monitorata nell’ambito del programma per il periodo fino alla metà del 2018. Successivamente, la Grecia dovrebbe compiere progressi verso l’obiettivo di bilancio a medio termine con un ritmo adeguato, anche per quanto riguarda il rispetto del parametro di riferimento per la spesa, e rispettare il criterio del debito a norma dell’articolo 2, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (CE) n. 1467/97.

dei proventi delle privatizzazioni; comprende invece la variazione dello stock dei rimborsi fiscali ancora in sospeso.

¹² Nel 2008 il rapporto debito/PIL è stato rivisto al rialzo rispetto al valore inizialmente pubblicato del 94,6% del PIL a causa di revisioni statistiche riguardanti sia il debito delle amministrazioni pubbliche che il PIL.

- (18) A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.
- (19) A parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo in Grecia è stato corretto e la decisione 2009/415/CE dovrebbe essere pertanto abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che il disavanzo eccessivo in Grecia è stato corretto.

Articolo 2

La decisione 2009/415/CE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*